

**Risposta n. 19/2026**

***OGGETTO: Agevolazioni disabili – Valenza del decreto di omologa o della sentenza  
emessi dal Tribunale ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Istante rappresenta che con sentenza emessa dal Tribunale nel 2011 è stato accertato il suo stato di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Fa presente che «la CTU medico legale avvallata dal Giudice accorda i requisiti della Legge n. 104/1992 in quanto l'esponente risulta affetta da una pluralità di patologie tali da comportare "un grave rallentamento psicomotorio, con turbe mnesiche e disorientamento e impossibilità di eseguire cambi posturali e la deambulazione in maniera autonoma».

Evidenzia che nel 2021 aveva acquistato un autoveicolo usufruendo dell'aliquota iva agevolata al 4% e dell'esenzione dal bollo. Ha intenzione di sostituire tale veicolo

con uno nuovo e chiede, pertanto, conferma del diritto a poter usufruire dell'iva al 4% per l'acquisto del nuovo veicolo in quanto non sono mutate le sue condizioni di handicap grave.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante sostiene che «Nel caso "de quo", essendo state riconosciute numerose patologie, tra cui anche l'impossibilità di deambulare in maniera autonoma, la contribuente ha diritto all'IVA agevolata al 4% in ragione del riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/92».

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che ai sensi del disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, «oltre ad accettare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti: i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili (...) i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli».

Il citato articolo 4, comma 1, infatti, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, ha previsto che «I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto legge

1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità».

Deve quindi risultare che il soggetto:

- sia affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione (articolo 30, comma 7, della legge 388 del 2000);
- con ridotte o impedisce capacità motorie permanenti (articolo 8 della legge n. 449 del 1997);
- non vedente (articolo 6 della legge n. 488 del 1999 ed articolo 50 della legge n. 342 del 2000);
- sordo (articolo 6 della legge n. 488 del 1999 ed articolo 50 della legge n. 342 del 2000);
- sia affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000).

Con riferimento al decreto di omologa si osserva quanto segue.

L'articolo 445bis del c.p.c., introdotto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che: «Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri

diritti presenta con ricorso al giudice competente ... istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere» (comma 1);

«L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma» (comma 2);

«Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio» (comma 4); «In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni» (comma 5) ;

«Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» (comma 6).

Al riguardo, alla luce del quadro normativo di riferimento sopra descritto ed illustrato nei documenti di prassi, la questione della valenza del predetto decreto di

omologa o della sentenza emessa dal Tribunale ai fini del riconoscimento della spettanza dei benefici fiscali, ove tali condizioni non risultino espressamente dal provvedimento, presuppone la valutazione di aspetti che esulano dalla competenza della Scrivente, trattandosi di questioni di natura non tributaria.

Del resto, il legislatore, con l'articolo 4 del decreto-legge n. 5 del 2012, ha espressamente demandato ad altre Amministrazioni tale accertamento.

Tali considerazioni sono state ribadite di recente nella Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità aggiornata al 24 dicembre 2025, dove alla pagina 18 è stato introdotto il paragrafo "Impugnazione del verbale" nel quale viene precisato che «In caso di mancato accoglimento dell'istanza per l'accertamento sanitario o di accoglimento solo in parte, il soggetto interessato può adire l'Autorità giudiziaria competente. Il legislatore, con l'articolo 445bis del Codice di procedura civile, rubricato "Accertamento tecnico preventivo obbligatorio", introdotto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disciplinato le modalità per proporre ricorso in materia di prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno ordinario di invalidità. La norma stabilisce che condizione di procedibilità del ricorso è la presentazione di una domanda di procedimento cautelare denominato "accertamento tecnico preventivo". Tale accertamento, che costituisce condizione di procedibilità della domanda, viene, quindi, affidato dal giudice ad un Consulente tecnico d'ufficio (CTU), assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell'Inps. Esso è finalizzato - come previsto dalla norma - alla verifica delle condizioni sanitarie. In assenza di contestazioni,

il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU.

All'esito del giudizio, se il provvedimento del Tribunale (decreto di omologa) reca l'indicazione espressa delle norme fiscali che attribuiscono il diritto all'agevolazione fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed emergono le condizioni per usufruirne, esso costituisce il titolo per la fruizione delle relative agevolazioni fiscali. In sede di ricorso, quindi, è opportuno chiedere esplicitamente al giudice di pronunciarsi espressamente anche sulla sussistenza del diritto alle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 5/2012.

La questione della valenza del predetto decreto di omologa (o della sentenza, qualora l'accertamento tecnico preventivo sia contestato da una delle parti, per cui quest'ultima decida di proporre il ricorso ordinario), ai fini del riconoscimento della spettanza dei benefici fiscali, ove tali condizioni non risultino esplicitamente dal provvedimento, presuppone la valutazione di aspetti che esulano dalla competenza dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di questioni di natura non tributaria.

Pertanto, in relazione a tale questione, eventuali istanze di interpello si devono considerare non ammissibili. In tali casi, il cittadino può solo procedere alla presentazione di una nuova domanda all'Inps (...».

Nel caso rappresentato l'Istante ha prodotto una sentenza che non contiene i riferimenti alla normativa fiscale utile ai fini del riconoscimento dei benefici in esame; pertanto, in linea con la normativa e la prassi sopra richiamata, si ritiene che la predetta

documentazione non sia sufficiente a richiedere l'agevolazione Iva con aliquota al 4% per l'acquisto dei veicoli riservata alle persone con disabilità.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM**  
**(firmato digitalmente)**